ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 9

Delibera del
Collegio Docenti, 18 maggio 2023, n. 5 bis

DEROGHE AL REQUISITO DELLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Il Collegio dei Docenti

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, "ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10";
- Visti gli art. 2 e 14 del D.P.R. 122/09 che identificano nell'orario curricolare e obbligatorio pari a 29 ore settimanali + 1 ora di approfondimento settimanale il monte ore annuo di riferimento a base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dalle norme citate;
- Visto l'articolo 14, comma 7, del Regolamento sulla valutazione (D.P.R. 122/2009);
- Vista la circolare MIUR 20/2011;
- Vista la delibera di giunta regionale n. 1051 del giorno 28/07/2021;
- Visto l'art. 5 del D. Lgs 62/2017, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Visti i D.M. 741/2017 "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione" e 742/2017 "Certificazione delle competenze";
- Vista la Nota informativa del Ministero dell'istruzione e del merito n. 4155 del 7 febbraio 2023 "Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione";

in applicazione della normativa citata,

delibera

a) che ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado;

b) il limite massimo di assenza è determinato in 252 ore di assenza annuali;

c) nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione a causa del mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, il consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione;

d) che, come motivata e straordinaria **deroga al limite** sopra indicato **di assenze**, siano riconosciute le seguenti motivazioni:

1. gravi motivi di salute opportunamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. arrivo in corso d'anno;
4. situazione di disagio sociale documentato;
5. partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
6. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese;
7. allievi che hanno seguito percorsi personalizzati con riduzione dell'orario di frequenza;
8. assenze documentate dovute all'emergenza epidemiologica (quarantena, isolamento fiduciario)

La deroga è applicabile purché la frequenza effettuata consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

La deroga garantisce l'ammissione allo scrutinio, ma resta salva la facoltà del Consiglio di Classe di esprimersi sui risultati di apprendimento e di ammettere o non ammettere l'alunno agli esami o alla classe successiva.

Vicenza, 18 maggio 2023